PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE

Art. 1

L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato.

Versione in vigore dal 15 maggio 1973, non più in vigore dal 25 novembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie
Estremi	Legge 16 aprile 1973, n. 144
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-autorizzazione-a-prestazioni-di-lavoro-straordinario-per/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it